

*Informativa fiscale del 02.02.2016*

---

**OGGETTO: Accesso al regime forfettario**

*Con la stesura del presente documento informativo si porta a conoscenza del fatto che **il contribuente che all'1.1.2015 presentava tutte le condizioni per accedere al regime forfettario ma ha optato per il regime ordinario può nel 2016 transitare al regime forfettario.***

*Per i contribuenti in questione non si applica, quindi, il vincolo di rimanere nel regime ordinario per tre anni (fino al 2017) previsto dall'art. 1, comma 70, Finanziaria 2015.*

**Premessa**

---

Come noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfettario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a determinati limiti, differenziati in relazione all'attività esercitata.

Tale regime è stato recentemente modificato dalla Legge di Stabilità 2016.

Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche, in parte riprese dal regime per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 D.L. 98/2011:

- esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
- non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
- esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
- non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi;
- non assunzione della qualifica di sostituto d'imposta (il soggetto forfettario non opera ritenute alla fonte);
- esclusione dall'IRAP;
- possibilità di sostenere spese per l'impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;
- esclusione dall'applicazione degli studi di settore/parametri;
- reddito determinato forfettariamente attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese;
- introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini contributivi che prevede l'eliminazione del minimale contributivo;

- applicazione al reddito conseguito di un'imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell'IRPEF.

L'adozione del regime in esame non è limitata a coloro che iniziano l'attività ma riguarda tutte le persone fisiche esercenti un'attività d'impresa/lavoro autonomo che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla "struttura minimale".

### *Inizio attività nel 2016*

---

In caso di inizio dell'attività è possibile "avvalersi del regime forfettario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività ... di presumere la sussistenza dei requisiti ...".

I soggetti che iniziano l'attività nel 2016:

- in possesso dei requisiti di "novità" possono applicare il regime forfettario "start up" fino al 2020 con applicazione dell'aliquota ridotta del 5%;
- privi dei requisiti di "novità" possono applicare il regime forfettario.

**Tali soggetti indicano il codice "2" nella casella contenuta nella Sezione "Regimi fiscali agevolati" del mod. AA9/12.**

Nel nuovo modello è stata, infatti, inserita la casella dove indicare il regime agevolato adottato.

Regimi fiscali agevolati	
Regime fiscale agevolato (vedere istruzioni)	<input type="checkbox"/>

Nuova casella dove indicare regime fiscale agevolato adottato

In particolare nel modello AA9/12 nella sezione B è stata istituita una casella nella quale indicare:

- il codice "1" per aderire al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 (regime dei minimi);
- il codice "2" per aderire al regime forfettario dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni previsto dall'articolo 1, comma 54, della Legge 190/2014.

La scelta va effettuata qualora si ritenga di essere in possesso dei requisiti che comportano l'applicazione del regime agevolato.

Regimi fiscali agevolati	
Regime fiscale agevolato (vedere istruzioni)	<input type="checkbox"/>

*Accesso al regime per chi è già in attività*

- Codice 1: regime dei minimi
- Codice 2: regime forfettario

I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime forfettario proseguono con tale regime nel caso in cui siano rispettati i nuovi requisiti di ricavi/compensi e le ulteriori condizioni richieste (spese sostenute per l'impiego di lavoratori non superiori a € 5.000/costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 non superiore a € 20.000, ecc.).

I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime dei minimi proseguono nel 2016 con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall'inizio attività o al compimento del 35° anno di età. Tali contribuenti, **se lo trovano conveniente, possono transitare al regime forfettario dall'1.1.2016.**

I soggetti che nel 2015 hanno iniziato l'attività e hanno applicato il regime ordinario in quanto privi dei requisiti per il regime forfettario, nel 2016 possono adottare il regime forfettario, nel caso in cui siano rispettati i nuovi requisiti.

**ATTENZIONE** - Secondo quanto chiarito nel corso di Telefisco 2016 i soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime ordinario, pur essendo in possesso dei requisiti di ricavi/compensi (vecchi limiti) e delle ulteriori condizioni richieste per adottare il regime forfettario, **non sono vincolati** ad adottare il regime ordinario fino al 2017 ex art. 1, comma 70, Finanziaria 2015, (vincolo triennale). **Anche tali soggetti possono, pertanto, adottare il regime forfettario, nel caso in cui siano rispettati i nuovi requisiti.**

*Distinti saluti*

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍*